



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NELLE STRUTTURE
DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DA PARTE DEGLI ENTI DEL TERZO
SETTORE DI CUI AL D. L.VO 3 LUGLIO 2017 N. 117.**

INDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	pag. 3
PREMESSE	pag. 3
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	pag. 4
ART- 2 – DISPOSIZIONI COVID 19	pag. 5
ART- 3 - AMMISSIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO – PROCEDURA	pag. 5
ART. 4 – AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO	pag. 6
ART. 5 – CARTELLINO IDENTIFICATIVO	pag. 6
ART. 6 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' – IMPEGNI DEI VOLONTARI	pag. 6
ART. 7 – AREE ESCLUSE	pag. 7
ART. 8 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI – ART. 7 L.R. 1/2008	pag. 8
ART. 9 – TUTELA DEI VOLONTARI	pag. 8
ART. 10 – ASSICURAZIONE	pag. 8
ART. 11 - SPAZI A DISPOSIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE	pag. 8
ART. 12 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI	pag. 8
Art. 13 – CONVENZIONI	pag. 9
- ART. 13.1 – REQUISITI E CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI	pag. 10
- ART. 13.2 – MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLE OdV E DELLE APS	pag. 10
- ART. 13.3 – CONTENUTO DELLA CONVENZIONE	pag. 11
- ART. 13.4 – MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'	pag. 12
- ART. 13.5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI	pag. 12
ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag. 12
ALLEGATI	pag. 13



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D. L.vo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del terzo Settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
- D. L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- L.R. 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
- L.R. Lombardia 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Delibera A.N.A.C. n. 32 del 20 gennaio 2016 “Linee guida per l’affidamento di servizi a Enti del Terzo Settore e alle cooperative sociali”;
- D.M. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore)”;
- Decreto Direzione Generale Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese 26 ottobre 2021 n. 561.

PREMESSA

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese, riconosce il ruolo del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e favorisce la realizzazione delle attività dei volontari, prestata esclusivamente tramite l’organizzazione di cui fanno parte. Il presente regolamento non contiene la disciplina dell’accesso dei singoli frequentatori volontari.

A tali fini, l’ASST disciplina le modalità di accesso alle proprie strutture sanitarie e sociosanitarie, informandosi ai principi di legittimità, imparzialità e trasparenza.

La relazione tra L’ASST e gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS) di cui al D. L.vo n. 117/2017, si sviluppano nel rispetto reciproco delle funzioni, delle finalità, delle attività e dell’organizzazione proprie di ciascuna delle parti e con spirito collaborativo.

Le attività e l’operato degli ETS all’interno delle strutture aziendali devono essere caratterizzati dall’assenza di fini di lucro e non devono configurare situazioni di conflitto di interesse.



ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1 - Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli ETS all'interno delle strutture aziendali, delle attività di volontariato.

2 – Per quanto attiene alla definizione di “*volontario*” e di *attività di volontariato*”, si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 17 del D. L.vo n. 117/2017, ovvero:

- il volontariato è una persona che per sua libera scelta, svolge attività a favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Le attività delle organizzazioni di volontariato - che possono essere svolte presso le strutture Aziendali a supporto dei pazienti e delle loro famiglie - sono, a titolo esemplificativo e non esclusivo, le seguenti:

- a) attività di cortesia quali ad es. supporto per i pasti, acquisto di giornali, prodotti distributori automatici, etc.;
- b) conforto e compagnia;
- c) attività ricreative e ludiche;
- d) accoglienza, ascolto e informazione;
- e) orientamento dei cittadini per l'accesso ai servizi dell'Azienda, in collaborazione con il personale addetto ai Punti Informazione aziendali.

Le suddette attività non devono assolutamente interferire con lo svolgimento delle attività sanitarie svolte dal personale dipendente dell'Azienda, e con particolare riferimento all'attività di informazione, le stesse non si sostituiscono alle attività e competenze proprie del personale sanitario.



3 - Le modalità di accesso alle strutture aziendali da parte delle organizzazioni si ispirano a criteri di uniformità, imparzialità, trasparenza, compresa l'eventuale concessione di spazi a disposizione delle stesse, laddove funzionali allo svolgimento delle attività volontaristiche.

ART. 2 - DISPOSIZIONI COVID 19

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. Lombardia n. XI/6082 del 10 marzo 2022 *“Aggiornamento degli atti di indirizzo per le strutture ospedaliere e le unità d'offerta della rete territoriale in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, avuto riguardo a quanto stabilito in merito dalla *“Regolamentazione degli accessi dei soggetti esterni”*, i volontari devono essere in possesso di:

- certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario (certificazione verde Covid 19 rafforzata);
- Certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente a una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Le disposizioni del presente articolo si intendono automaticamente adeguate alle disposizioni normative nazionali e/o regionali in materia che dovessero venire emanate successivamente all'adozione del presente regolamento.

ART. 3 – AMMISSIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - PROCEDURA

1 - Le attività di volontariato di cui all'articolo 1, presso la ASST, sono prestate esclusivamente dalle organizzazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 11 e 45 del D- L.vo 30 luglio 2017 n. 117, che perseguano finalità coerenti con le attività istituzionali aziendali.

2 – Le organizzazioni devono inoltrare all'Azienda una richiesta formale utilizzando il modello: **“RICHIESTA DI ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE DELL'ASST OVEST MILANESE PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO” allegato 1** al presente Regolamento.

3 – L'Azienda ricevuta la richiesta, provvede – tramite il Direttore Sociosanitario – all'istruttoria della stessa attraverso le seguenti fasi:

- a) verifica della regolarità formale e completezza della domanda;
- b) inoltro della richiesta al Direttore/Responsabile della Struttura ove l'organizzazione proponga di prestare la propria opera, per la valutazione ed espressione di parere in merito all'accoglimento o meno della stessa.



- c) predisposizione ed inoltro all'organizzazione del terzo settore del riscontro alla richiesta di svolgimento delle attività di volontariato, sottoscritta dal Direttore Generale;

4 – L'azienda si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*", in relazione a quanto autocertificato dalle organizzazioni nella richiesta di accesso alle strutture Aziendali.

ART. 4 – AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1 – Conclusa positivamente l'istruttoria da parte del Direttore Sociosanitario, il Direttore Generale rilascia all'organizzazione l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di volontariato, **mediante apposita comunicazione**.

2 – L'autorizzazione è automaticamente revocata (anche in questo caso, mediante apposita comunicazione scritta a firma del Direttore Generale), nei seguenti casi:

- a) cancellazione dell'organizzazione dal RUNTS;
- b) mancato assolvimento dell'obbligo relativo alle coperture assicurative di cui all'art. 10;
- c) verificarsi dei fatti previsti dall'articolo 6, comma 6 del presente Regolamento

ART. 5 – CARTELLINO IDENTIFICATIVO

I volontari sono tenuti ad indossare apposito cartellino identificativo rilasciato a cura dell'organizzazione di appartenenza. Qualora i volontari indossino delle divise, queste devono essere distinguibili da quelle del personale dell'ASST.

ART. 6 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' – IMPEGNI DEI VOLONTARI

1 – All'interno delle strutture della ASST l'assistenza ai pazienti compete esclusivamente al personale dipendente medico e sanitario;

2 – nello svolgimento delle attività, i volontari fanno riferimento al Direttore/Responsabile della Struttura ove l'organizzazione presta la propria opera.

3 – In particolare i volontari, dovranno:

- a) comportarsi in modo adeguato al luogo ed essere rispettosi della dignità e i diritti del malato;
- b) attenersi scrupolosamente alle indicazioni e/o prescrizioni che saranno loro impartite dalle figure apicali del reparto;



- c) rispettare rigorosamente le norme igieniche di base, che saranno impartite dalle figure indicate al punto precedente;
- d) indossare sempre il cartellino di riconoscimento in modo ben visibile;
- e) non indossare divise che si possono confondere con quelle del personale dell'ASST.
- f) non interferire con le attività degli operatori sanitari;
- g) assumere un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario;

4 – ai volontari è fatto divieto di:

- a) svolgere attività non autorizzate;
- b) utilizzare apparecchiature/attrezzature dell'Azienda;
- c) introdurre alimenti se non espressamente autorizzati.

5 – Il grave mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento comporta l'allontanamento del volontario dalla struttura in cui opera, a cura del Direttore/Responsabile della Struttura ove l'organizzazione presta la propria opera, il quale provvede successivamente a darne circostanziata informazione scritta al Direttore Sociosanitario.

La comunicazione all'organizzazione di quanto sopra, avviene a cura del Direttore Sociosanitario.

6 – Qualora dovessero intervenire fatti che - ad esclusivo giudizio del Direttore/Responsabile della Struttura o del Direttore Medico se trattasi di reparto ospedaliero o del Direttore Sociosanitario - dovessero turbare lo svolgimento delle attività istituzionali, ovvero laddove dovesse ritenersi che siano venute meno le esigenze di collaborazione e partecipazione, l'Azienda revocherà l'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.

Su richiesta, l'Ente del Terzo Settore deve mettere a disposizione dell'ASST i dati relativi a nome, cognome, orario e giorni di presenza presso l'Azienda di ogni volontario e, qualora la presenza programmata dei propri volontari subisse variazioni che incidono sul servizio, è tenuto di norma a darne avviso al Direttore/Responsabile della Struttura ove l'organizzazione presta la propria opera.

7 – Il Direttore Sociosanitario, per il tramite della SC Area Accoglienza, rilascia al volontario un'autorizzazione per il parcheggio della propria autovettura negli spazi autorizzati (di seguito Pass). L'accesso al parcheggio negli spazi autorizzati è consentito esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di volontariato. Il Pass deve essere esposto sulla propria autovettura. Il Pass è personale e non cedibile. In caso di cessazione della collaborazione, entro 30 giorni il volontario deve restituire il Pass.

8 – Il Direttore Sociosanitario, per il tramite della SC Area Accoglienza, rilascia al volontario un'autorizzazione per accedere alla mensa aziendale alle tariffe applicate nei confronti degli utilizzatori esterni del servizio mensa.

ART. 7 – AREE ESCLUSE

1 - Al volontario è interdetta la presenza nelle aree aziendali ove l'accesso è consentito esclusivamente al personale autorizzato.



2 - Lo svolgimento delle attività di volontariato (ad eccezione dei locali dedicati all'attesa) è esclusa nelle aree dedicate all'emergenza-urgenza, alle terapie intensive nonché nella S.C. Malattie Infettive.

ART.8 – FORMAZIONE DEI VOLONTARI – ART. 7 L.R. 1/2008

Le organizzazioni assicurano in modo autonomo e diretto la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento periodico dei propri associati e la loro frequenza a corsi attinenti all'attività svolta.

ART. 9 – TUTELA DEI VOLONTARI

1 - Il D. L.vo n. 81/2008, all'articolo 3 comma 12 bis, equipara i volontari ai lavoratori e pertanto, le organizzazioni così come i volontari loro associati, sono tenuti all'applicazione delle disposizioni del citato decreto, in particolare per quanto attiene all'obbligo formativo.

2 – Ai sensi dell'art. 36 comma 1 del L.vo n. 81/2008 l'Azienda fornisce ai volontari dettagliate informazioni tramite l'informativa predisposta dal Servizio di Prevenzione e Protezione e consegnata al momento del rilascio dell'autorizzazione tramite le figure (Dirigente e Proposto) di cui all'organigramma della Sicurezza approvato con la deliberazione aziendale n. 297/17 del 27 settembre 2017, circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i volontari presteranno la propria opera.

3 – L'Azienda, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.L.vo n. 81/2008, assicura che tutti i volontari ricevano, a cura degli Enti di appartenenza, la formazione generale e qualora le peculiarità del caso lo rendano necessario, quella specifica in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine gli ETS, al momento della presentazione della domanda e comunque prima che il volontario inizi la sua attività presso l'Azienda, dovranno produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta formazione di cui al presente comma.

ART. 10 - ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'articolo 18 del D. L.vo n. 117/2017, gli ETS assicurano con adeguate polizze i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. I relativi oneri, previa le necessarie verifiche del caso, saranno rimborsate da parte dell'ASST.

ART. 11 – SPAZI A DISPOSIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'ASST compatibilmente con le effettive disponibilità logistiche, si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell'organizzazione, su sua richiesta, spazi adeguati - anche in comune con altre organizzazioni - se necessarie allo svolgimento delle attività autorizzate, così come previsto dal



“Regolamento per la concessione e l'utilizzo di spazi comuni” approvato con deliberazione n. 265 del 01/08/2018.

ART. 12 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI PERSONALI

1 - Il Direttore della SC presso la quale è ammessa la presenza dei volontari, in qualità di responsabile del trattamento delegato dal Titolare, consegna a ciascun volontario la nota **(allegato 2)**, avente ad oggetto *“autorizzazione al trattamento di dati personali e istruzioni operative”* allegata al vigente Regolamento aziendale in materia di privacy.

2 - E' comunque obbligo dell'organizzazione garantire che i propri volontari, nello svolgimento delle attività di volontariato presso l'Azienda, osservino le disposizioni in materia di tutela dei dati personali di cui al D. L.vo n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 13 - CONVENZIONI

Il presente articolo disciplina le convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 30.7.2017, n. 117 (CTS), fra ASST Ovest Milanese e gli Enti del Terzo Settore che svolgono funzioni partecipative o attività a titolo gratuito all'interno delle strutture di ASST, sulla base della vigente normativa in materia.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 56 del citato D.lgs 117/2017, l'ASST intende sottoscrivere delle convenzioni con gli ETS finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale a condizione che le attività siano:

- rispettose delle funzioni, delle finalità, delle attività e dell'organizzazione dell'ASST e coerenti con gli statuti degli ETS;
- complementari e non sostitutive dei servizi di competenza dell'Azienda stessa e rivolte a tutti i pazienti assistiti all'interno delle Unità Operative;
- caratterizzate dall'assenza di fini di lucro e idonee a prevenire ed evitare situazioni di conflitto di interesse.

Le convenzioni di cui all'art. 56 del CTS, costituiscono una delle forme tipiche con le quali alcuni Enti del Terzo Settore – Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale – possono concludere accordi di collaborazione con le PP.AA.

In conformità a quanto disposto dall'art. 56 del CTS sono previste le seguenti limitazioni:

- è possibile stipulare convenzioni solo ed esclusivamente le Organizzazioni di Volontariato (di seguito anche OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (di seguito anche APS), in ragione della peculiarità che i soggetti così qualificati presentano nello scenario della riforma del Terzo settore.



- le convenzioni possono avere ad oggetto solo ed esclusivamente le attività o servizi sociali di interesse generale;
- le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, con l'esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione;
- il ricorso alle convenzioni deve risultare più favorevole rispetto al ricorso al mercato. Non si tratta di una mera valutazione economica di riduzione dei costi gravanti sulle PP.AA. bensì è necessario verificare l'effettiva capacità delle convenzioni di conseguire quegli obiettivi di solidarietà, accessibilità e universalità che la giurisprudenza europea ha evidenziato come fondamento della disciplina.

ART. 13.1 – REQUISITI E CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI

L'ASST Ovest Milanese, in ossequio al disposto dell'art. 56 del D.lgs 117/2017, sottoscrive convenzioni con le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

E' possibile stipulare convenzioni esclusivamente le OdV e le APS iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) e che svolgano attività senza scopo di lucro secondo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante il svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

In attuazione di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore si stabilisce che:

- l'attività delle OdV e delle APS non può essere retribuita in alcun modo, né dal beneficiario diretto, né attraverso l'ASST;
- l'attività di volontariato svolta dalle OdV e dalle APS che operano all'interno dell'Azienda è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l'ASST;
- non possono far parte dei Consigli direttivi né rivestire la carica di presidente degli Enti i dipendenti dell'ASST e i loro familiari;
- non è possibile eleggere la sede legale presso i presidi dell'ASST Ovest Milanese.

Le OdV e le APS devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguate attitudini, da valutarsi in riferimento:

- alla struttura;
- all'attività concretamente svolta;
- alle finalità perseguite;
- al numero degli aderenti;
- alle risorse a disposizione;
- alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.



ART. 13.2 – MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DELLE OdV E DELLE APS

L'individuazione delle OdV e della APS con cui stipulare la convenzione, da valutare mediante procedure comparative, è fatta nel rispetto dei principi di:

- imparzialità;
- pubblicità;
- trasparenza;
- partecipazione;
- parità di trattamento;

E' cura della SC Gestione Acquisti pubblicare sul sito istituzionale della ASST gli atti di indizione dei procedimenti di individuazione degli Enti e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti saranno oggetto di pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I requisiti di partecipazione alla procedura sono:

- iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore (RUNTS)
- possesso dei requisiti di moralità professionale.

La pubblicazione degli atti di indizione dei procedimenti di individuazione degli Enti può avvenire a seguito del ricevimento da parte di una OdV o di una APS della proposta di collaborazione con l'ASST, ovvero a fronte di una specifica richiesta della Direzione Strategica sulla base delle esigenze proprie della ASST.

La valutazione comparativa fra gli Enti che parteciperanno alla procedura verrà svolta sulla base delle attitudini dimostrate dalle associazioni e organizzazioni che verranno valutate con riferimento ai requisiti di cui al precedente art. 13.1. a cura della SC Gestione Acquisti.

ART. 13.3 – CONTENUTO DELLA CONVENZIONE

Le convenzioni contengono le disposizioni dirette a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;
- il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.

Le convenzioni devono contenere le seguenti pattuizioni, tenendo conto che non si tratta di affidare servizi, ma di attivare un rapporto di collaborazione:

- la durata del rapporto convenzionale;
- il contenuto e le modalità dell'intervento volontario;



- il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate;
- le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del Dlgs 117/2017;
- i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa;
- le modalità di risoluzione del rapporto;
- le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità;
- la verifica dei reciproci adempimenti;
- le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

E' cura della SC Gestione Acquisti redigere la convenzione che dovrà essere condivisa con il Direttore Socio Sanitario prima dell'approvazione, con apposita deliberazione, adottata dal Direttore Generale.

Sarà poi cura del Direttore Generale procedere alla sottoscrizione della convenzione.

ART. 13.4 – MISURE DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'

L'affidamento delle convenzioni alle OdV e alle APS è assoggettata al regime di trasparenza e di pubblicità.

Gli atti ed i provvedimenti inerenti il procedimento di affidamento della convenzione, in applicazione di quanto previsto dal d. lgs. n. 33/2013:

- devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 23, trattandosi di "provvedimenti amministrativi"
- la pubblicazione deve avvenire "tempestivamente", ex art. 8

ART. 13.5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CONVENZIONI

La ASST e le OdV/APS convenzionate attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di disservizi da parte degli utenti, dei dipendenti e volontari e delle parti interessate, individuare la causa dei problemi, attuare continuativamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le relazioni periodiche e finale, previste nella convenzione.



ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente.

Laddove dovessero intervenire diverse disposizioni legislative, nazionali e/o regionali in materia, le stesse prevarranno su quanto disposto con il presente Regolamento.

Anche le Associazioni di volontariato e gli altri Enti del terzo settore che già operano presso l'ASST sono tenute a procedere con la richiesta di cui all'art. 3.

Qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le Associazioni di volontariato e gli altri Enti del terzo settore che già operano presso l'ASST non possedessero i requisiti ivi previsti (ad esempio iscrizione al RUNTS, possesso copertura assicurativa) hanno 6 mesi tempo per adeguarsi allo stesso, e per presentare la richiesta di cui all'art. 3.



Allegati

Allegato n. 1 – Richiesta di accesso alle strutture sanitarie dell'ASST Ovest Milanese per attività di volontariato

Allegato n. 2 – lettera di autorizzazione al trattamento di dati personali e istruzioni operative